

DIRETTIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2018, N. 1 RECANTE “ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11”.

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi generali

Articolo 1 – Oggetto e normativa di riferimento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Enti coinvolti nella gestione del demanio e relative competenze

TITOLO II – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

Capo I – Modalità operative per la raccolta del novellame di *Ruditapes philippinarum*

Articolo 5 – Specie raccogliibili

Articolo 6 - Mezzi nautici

Articolo 7 - Attrezzi

Articolo 8 - Pratiche vietate

Articolo 9 – Obblighi

Capo II – Modalità per l’esercizio di attività di Acquacoltura sul demanio idrico

Articolo 10 - Specie allevabili

Articolo 11 - Mezzi nautici

Articolo 12 - Attrezzi

Articolo 13 - Pratiche vietate

Articolo 14 - Obblighi

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI

Capo I – Concessioni per attività di raccolta del novellame sul demanio idrico

Articolo 15 – Rilascio di concessione demaniale per la raccolta del seme di *ruditapes philippinarum* sul demanio idrico

Articolo 16 – Durata

Capo II – Concessioni per attività di Acquacoltura sul demanio idrico

Articolo 17 – Previsioni specifiche per il rilascio di concessioni per attività di Acquacoltura

Articolo 18 – Durata della concessione

Capo III – Concessioni per attività sperimentali e/o scientifiche afferenti all'Acquacoltura

Articolo 19 – Concessioni per attività sperimentali e/o scientifiche

Articolo 20 – Durata della concessione per attività sperimentale e/o scientifica

Capo IV – Disposizioni procedurali comuni

Articolo 21 – Applicazione dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 16 della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

Articolo 22 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 23 – Vigilanza e controlli

Articolo 24 – Sanzioni

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 25 – Disposizioni finali

Articolo 26 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi generali

Articolo 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Le disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico e il procedimento per il rilascio delle concessioni sono contenute nella Legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, mentre la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 norma la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e disciplina le attività della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne.
2. Le presenti direttive, nel rispetto delle suddette disposizioni e in attuazione dell'art. 32 bis del Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1, sono finalizzate all'adozione, per quanto possibile, di criteri e condizioni omogenee per il rilascio di concessioni demaniali a soggetti economici che si dedicano all'attività di acquacoltura, in aree fluviali e in aree marine, con particolare riguardo all'estensione delle concessioni, alla durata delle stesse, alle modalità di gestione, ai tempi di raccolta e semina, al numero di addetti necessario in rapporto alle superfici oggetto di concessione e ai criteri di priorità nell'assegnazione che devono valorizzare le ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda di concessione.
3. L'obiettivo, pertanto, è quello di disciplinare l'attività imprenditoriale di acquacoltura e molluschicoltura, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato con gli altri usi delle aste fluviali, condiviso e sostenibile, disciplinando la gestione del demanio, marittimo e fluviale, in un'ottica di salvaguardia degli habitat e degli ecosistemi acquatici di transizione, quali i tratti terminali delle aste fluviali, le foci e le lagune, in modo integrato e con un approccio sistemico, in maniera da poter adeguatamente considerare le esigenze della gestione sostenibile delle risorse e conciliarle con le attività antropiche.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, valgono le seguenti definizioni:
 - a. *Molluschi bivalvi*: organismi acquatici appartenenti al phylum dei molluschi, classe bivalvi, caratterizzati dal possedere una conchiglia formata da due valve distinte incernierate tra loro. Tra i molluschi bivalvi ivi considerati vi sono solo quelli che possono essere oggetto di allevamento per l'alimentazione umana e a scopo riproduttivo;
 - b. *Concessionario*: persona fisica o giuridica titolare di concessione demaniale rilasciata da Ente pubblico che gli consente l'uso di un bene del demanio;
 - c. *Titolare*: persona fisica o giuridica aggiudicataria di una concessione rilasciata dalla pubblica amministrazione e coincidente con il Concessionario;
 - d. *Addetti*: i soci delle imprese ittiche, iscritte nel Registro delle imprese di Pesca di cui agli artt. 63 e seguenti del D.P.R. n. 1639/1968 in possesso di Licenza di concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'allevamento di molluschi bivalvi;
 - e. *Pesca professionale*: ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
 - f. *Acquacoltura*: ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e dell'art. 3 del D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine;

g. *Concessione*: è il provvedimento che abilita il titolare ad occupare aree o beni del demanio o specchi acquei con indicazione dell'uso.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Le presenti direttive si applicano alle aree del demanio idrico idonee allo svolgimento dell'attività di Acquacoltura.
2. Le presenti direttive trovano applicazione nel rispetto delle norme di tutela dell'Ente Parco del Delta del Po e delle norme che disciplinano i Siti di Importanza Comunitaria, le Zone Speciali di Conservazione, le Zone di Protezione Speciale e le Riserve naturali dello Stato.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti direttive i casi in cui gli Enti Gestori delle aree protette o dei siti Rete Natura 2000 (SIC/ZSC – ZPS) vietano le attività di Acquacoltura e/o di raccolta di seme di molluschi bivalvi.
4. L'esercizio dell'Acquacoltura è vietato nelle aree interdette a tale attività per motivi sanitari, di polizia veterinaria e per questioni di tutela ambientale e naturalistica ed inoltre nelle zone nelle quali, per ragioni di sicurezza, idraulica o di navigazione, l'autorità competente non consente tale attività.
5. È prioritario il rilascio di concessione per la raccolta del novellame di *Ruditapes philippinarum* rispetto all'attività di Acquacoltura, nelle foci e nei tratti terminali dei seguenti fiumi o canali artificiali:
 - Fiume Po di Goro per la parte ricadente all'interno dei confini amministrativi regionali
 - Fiume Po di Volano
 - Fiume Reno
 - Fiume Lamone
 - Fiumi Uniti
 - Fiume Savio
 - Fiume Rubicone
 - Fiume Uso
 - Fiume Marecchia
 - Rio Marano
 - Rio Melo
 - Fiume Conca
 - Torrente Ventena
 - Fiume Tavollo
 - Canale Navigabile (Idrovia Ferrarese)
 - Canale Logonovo.
6. Per tutte le aree del demanio idrico ricadenti nei siti Rete Natura 2000 o in aree esterne al Sito nel caso in cui l'attività possa determinare un'incidenza negativa sul Sito medesimo, il titolo concessorio, indipendentemente dalla tipologia di utilizzo e dalla durata, sarà rilasciato previa valutazione di incidenza ambientale (Vinca), secondo le direttive regionali.

Articolo 4 - Enti coinvolti nella gestione del demanio e relative competenze

1. La Regione, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive sull'utilizzo del demanio idrico ed esercita le funzioni di concessione mediante ARPAE – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia.
2. La Regione, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11, esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
3. La Regione, ai sensi della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, esercita le funzioni di individuazione delle Aree di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo.
4. La Regione, ai sensi degli artt. 78 e 79 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, esercita le funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative.

TITOLO II – DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE

Capo I – Modalità operative per la raccolta del novellame di *Ruditapes philippinarum*

Articolo 5 – Specie raccogliibili

1. Le aree del demanio idrico indicate al comma 5 dell'art. 3 delle presenti direttive, qualora riconosciute Aree di tutela Biologica (A.T.B.) da parte della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, sono prioritariamente date in concessione per la raccolta del seme di *ruditapes philippinarum*, presente in “banchi naturali” in quanto ivi insediatosi a seguito dell'allevamento nelle aree lagunari e marittime vicine e come tale prodotto della venericoltura.
2. La raccolta di seme derivante dalla vicina produzione acquicola è assentita mediante concessione rilasciata a Consorzi e/o Associazioni di imprese di pesca, aventi finalità mutualistiche, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7. L'istanza per la concessione deve essere corredata da Relazione scientifica redatta da un Istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, che attesti la presenza di banchi di seme di rilevanza significativa. L'Istituto dovrà inoltre affiancare il titolare durante tutte le fasi di prelievo e redigere una Relazione finale con indicazione dei quantitativi raccolti, dei periodi, delle modalità di raccolta e delle aree di reimmersione.
3. Il novellame raccolto deve obbligatoriamente essere reimmerso nelle aree in concessione ai soci dei Consorzi stessi e/o delle Associazioni di imprese di pesca e non può venire utilizzato o essere venduto al di fuori di tali Consorzi e/o Associazioni.
4. La raccolta del novellame deve essere esercitata esclusivamente secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia. Il mancato rispetto della normativa e delle prescrizioni stabilite nell'atto di concessione è sanzionabile secondo quanto richiamato dall'art. 24 delle presenti direttive.
5. La raccolta del novellame deve comunque garantire il mantenimento e la conservazione dei banchi naturali; il soggetto titolare di concessione alla raccolta del novellame è pertanto tenuto ad adottare tutte le misure atte alla salvaguardia e conservazione della risorsa.
6. Il titolare può inoltre essere autorizzato alla sorveglianza delle aree in concessione mediante un'Agenzia o un corpo di guardie giurate, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 133 e seguenti) e del Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, artt. 249 e seguenti).

7. Al fine del rilascio della concessione può essere fatto obbligo al titolare di concessione di porre in essere specifiche attività di pulizia e manutenzione dei tratti fluviali e monitoraggi ambientali a salvaguardia degli ecosistemi acquatici.
8. La superficie assegnabile per la raccolta del novellame non può eccedere la superficie dell'Area di Tutela Biologica.
9. L'esercizio della pesca, sportiva e professionale, nelle aree oggetto di concessione demaniale è consentito secondo i criteri e modalità stabiliti dalle norme vigenti.
10. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti direttive si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di demanio idrico e alle norme regionali che disciplinano la pesca e l'acquacoltura.

Articolo 6 - Mezzi nautici

1. L'utilizzo dei mezzi nautici è consentito secondo la normativa vigente. Preferibilmente dovranno essere utilizzati mezzi a basso impatto ambientale e a basse emissioni acustiche, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e acustico. In funzione dell'area oggetto di concessione sarà possibile prevedere l'obbligo all'utilizzo solo di specifiche tipologie di imbarcazioni in fasce orarie e periodi specifici.
2. L'utilizzo dei mezzi nautici deve sempre limitarsi al percorso effettivamente necessario per raggiungere lo specchio acqueo oggetto di concessione e deve effettuarsi senza indugio e nel tempo minimo necessario.
3. Per specifiche esigenze ambientali, per la salvaguardia degli ambienti fluviali e per la sicurezza della navigazione e delle opere idrauliche potranno essere stabilite specifiche norme e prescrizioni.

Articolo 7 - Attrezzi

1. Nelle aree del demanio idrico oggetto di concessione per la raccolta del novellame è consentito solo l'utilizzo del rastrello a mano.
2. Nel disciplinare di concessione potranno essere stabilite ulteriori specifiche norme inerenti attrezzi, modalità, tempistiche delle attività in relazione alle aree specifiche oggetto di concessione.

Articolo 8 - Pratiche vietate

1. Sono vietati la detenzione e l'utilizzo di: 1) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; 2) esplosivi e sostanze che, se mescolati, possono dare luogo a esplosioni; 3) fonti luminose; 4) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi marini.
2. È fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riguardo a contenitori in plastica. Dovrà inoltre essere evitato qualsiasi sversamento, anche accidentale, di sostanze inquinanti, in acqua.

Articolo 9 – Obblighi

1. Nelle aree del demanio idrico è consentita solo la raccolta del novellame di *Ruditapes philippinarum*. Qualora, durante la raccolta siano accidentalmente pescati esemplari appartenenti ad altre specie, sia che si tratti di adulti o di novellame, dovranno essere immediatamente reimmersi in acqua, essendo vietata la detenzione, la tenuta a bordo, il trasporto e il commercio di specie non oggetto di concessione. Fanno eccezione eventuali altre specie alloctone per le quali è prevista la distruzione. La raccolta e detenzione di specie non oggetto di concessione e non alloctone costituisce violazione sanzionabile secondo quanto richiamato dall'art. 24 delle presenti direttive.

Capo II – Modalità per l'esercizio di attività di Acquacoltura sul demanio idrico

Articolo 10 - Specie allevabili

1. Nelle aree del demanio idrico è consentito l'allevamento di molluschi bivalvi o di altre specie, purché sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale e compatibili con le disposizioni europee, in particolare il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e il regolamento delegato (UE) n. 2018/968 che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014.
2. Qualora, durante la raccolta del prodotto allevato, vengano accidentalmente pescati esemplari appartenenti ad altre specie, dovranno essere immediatamente reimmersi in acqua, essendo vietata la detenzione, il trasporto e il commercio di specie non oggetto di allevamento.

Articolo 11 - Mezzi nautici

1. L'utilizzo dei mezzi nautici è consentito secondo la normativa vigente. Preferibilmente dovranno essere utilizzati mezzi a basso impatto ambientale e a basse emissioni acustiche. In funzione dell'area oggetto di concessione sarà possibile prevedere nel disciplinare di concessione l'obbligo all'utilizzo solo di specifiche tipologie di imbarcazioni in fasce orarie e periodi specifici.
2. L'utilizzo dei mezzi nautici deve sempre limitarsi al percorso effettivamente necessario per raggiungere lo specchio acqueo oggetto di concessione e deve effettuarsi senza indugio e nel tempo minimo necessario.
3. Nel disciplinare di concessione potranno essere stabilite specifiche norme e prescrizioni – in restrizione rispetto a leggi e regolamenti vigenti – in base a specifiche esigenze ambientali e/o di salvaguardia degli ambienti fluviali e, ove necessario, per la sicurezza della navigazione e delle opere idrauliche presenti.

Articolo 12 - Attrezzi

1. Nelle aree del demanio idrico oggetto di concessione per Acquacoltura è consentito l'utilizzo di rasca e rastrello a mano, nonché dell'idrorasca con larghezza del fronte di pescaggio non superiore a 55 cm e potenza non superiore a 5HP, secondo lo studio della Provincia di Ferrara.
2. Nel disciplinare di concessione potranno essere stabilite specifiche norme inerenti attrezzi, modalità, tempistiche delle attività in restrizione per esigenze ambientali e/o di salvaguardia degli ambienti fluviali, nonché eventuali limitazioni o divieti di utilizzo dell'idrorasca in ragione degli esiti della Vinca.

Articolo 13 - Pratiche vietate

1. Sono vietati la detenzione e l'utilizzo di: 1) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; 2) esplosivi e sostanze che, se mescolati, possono dare luogo a esplosioni; 3) fonti luminose; 4) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi marini.
2. Il Concessionario è, altresì, tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acquatico e terrestre. È fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riguardo a contenitori in plastica. Dovrà inoltre essere evitato qualsiasi sversamento, anche accidentale, di sostanze inquinanti in acqua.
3. I concessionari non possono catturare e detenere specie protette dalle norme nazionali, europee e dai trattati e accordi internazionali.

4. È fatto assoluto divieto di allevamento di specie esotiche e di specie localmente assenti, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea.

Articolo 14 - Obblighi

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun concessionario è tenuto a comunicare al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura l'elenco degli Addetti e della produzione espressa in kg per specie allevata o coltivata al 31 dicembre dell'anno precedente. La dichiarazione dovrà contenere, con riferimento agli addetti, i dati relativi all'iscrizione all'elenco CD/IAP dell'INPS e di iscrizione al Registro dei Pescatori Marittimi ovvero documentazione equivalente prevista per la pesca professionale nelle acque interne, se ed in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla produzione dovranno essere specificate le specie allevate e raccolte, l'indicazione dei quantitativi raccolti negli specchi in concessione, ripartita in ragione della zona di raccolta, qualora la concessione sia suddivisa in più specchi acquei.
3. Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura conserva ed elabora i dati per finalità di monitoraggio complessivo, di verifica dell'andamento della molluschicoltura regionale e di supporto a eventuali azioni a sostegno del settore.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI

Capo I – Concessioni per attività di raccolta del novellame sul demanio idrico

Articolo 15 – Rilascio di concessione demaniale per la raccolta del seme di *ruditapes philippinarum* sul demanio idrico

1. Al fine del rilascio della concessione, l'autorità concedente deve acquisire, oltre ai pareri e nulla osta ordinariamente necessari ai sensi della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7:
 - a) il provvedimento di riconoscimento dell'area quale Area di Tutela Biologica rilasciato dal Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura, qualora non sia riconosciuta. L'autorità concedente, in qualità di Amministrazione titolare del procedimento principale, provvederà a trasmettere al Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura la documentazione prevista ai fini del riconoscimento. Fino alla conclusione del subprocedimento di competenza del suddetto Settore, il procedimento principale resta sospeso;
 - b) il parere in materia di sicurezza della navigazione da parte dell'autorità competente per i tratti di corso d'acqua classificati come navigabili;
 - c) il parere di cui all'art. 9 comma 5 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 da parte dell'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico in merito alla compatibilità delle modalità di raccolta del seme indicate dal richiedente la concessione.
2. Il concessionario è tenuto al possesso di tutti gli altri titoli, permessi o autorizzazioni che siano eventualmente previsti da leggi o regolamenti, in particolare è tenuto al rispetto delle normative di carattere edilizio, ambientale e sanitario e alle disposizioni dettate per l'esercizio dell'acquacoltura.
3. Le concessioni demaniali per Acquacoltura sono rilasciate previa valutazione anche di eventuali interferenze con gli altri usi e attività già presenti nell'area.
4. L'istanza di concessione in bollo deve contenere, a pena di inammissibilità, una relazione scientifica redatta da un Istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968 che attesti la presenza di banchi di seme, il periodo in cui saranno svolte le operazioni di raccolta, i mezzi utilizzati e le modalità operative di prelievo e l'autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. Alla scadenza della concessione dovrà essere trasmessa al Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura una relazione finale redatta da Istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n.1639/1968 che attesti le attività realizzate, le criticità eventualmente emerse, i quantitativi di novellame recuperati, le modalità di raccolta e le aree di reimmersione.

Articolo 16 – Durata

1. Le concessioni aventi ad oggetto la raccolta del novellame di *Ruditapes philippinarum* sono rilasciate limitatamente al periodo necessario per attuare le operazioni di raccolta e per lo svolgimento dei monitoraggi e delle attività di manutenzione ambientale eventualmente indicate nel provvedimento autorizzativo. La durata può essere stabilita da un minimo di 45 giorni fino a un massimo di 12 mesi.

Capo II – Concessioni per attività di Acquacoltura sul demanio idrico

Articolo 17 – Previsioni specifiche per il rilascio di concessioni per attività di Acquacoltura

1. Le concessioni demaniali per Acquacoltura sono rilasciate nel rispetto della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 previa valutazione di eventuali interferenze con gli altri usi e attività già assentite in concessione. Le eventuali interferenze, determinate dalla presenza di più concessioni demaniali nella stessa area, vanno considerate con riferimento all'uso, alla tipologia di strutture e/o impianti eventualmente presenti, alle modalità di esecuzione delle attività assentite in concessione, alle caratteristiche ambientali ed ecosistemiche dell'area e all'eventuale aumento del carico antropico.
2. È possibile procedere al rilascio di concessione demaniale per l'allevamento di molluschi bivalvi esclusivamente nelle aree del demanio idrico, che presentano condizioni, sia per quanto riguarda il flusso di acqua salmastra che per la presenza di fondali con specifici equilibri di limo e arenaria, adatti all'allevamento e alla riproduzione di molluschi bivalvi, in quantità significative e dimensioni rappresentative di tutti gli stadi di crescita.
3. La superficie massima assegnabile in concessione per attività di molluschicoltura non può superare i 20.000 mq per singolo provvedimento e per ciascuna impresa (cooperativa, società di persone o di capitali) che detiene la titolarità della concessione. Tale limite non si applica ai consorzi cooperativi per i quali il limite è di 25.000 mq per ogni impresa associata allo stesso.
4. Ai fini del rilascio di Concessioni per attività di allevamento di molluschi, l'istanza deve contenere l'indicazione delle specie allevate e delle metodologie di allevamento. Eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.
5. Possono essere rilasciate concessioni solo per allevamenti di tipo estensivo o semi intensivo.
6. L'istanza di concessione in bollo, redatta utilizzando l'apposita modulistica, deve essere corredata da un piano economico-finanziario dal quale si evinca l'entità e la natura delle opere per le quali si richiede la concessione, la durata richiesta nonché il piano di ammortamento degli investimenti.
7. L'istanza deve contenere, oltre alla documentazione ordinariamente necessaria ai sensi della L.R. n. 7/2004:
 - a) Relazione scientifica redatta da Istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968 che attesti le modalità operative dell'attività, le specie allevate, i mezzi utilizzati;
 - b) elaborato planimetrico con l'individuazione dell'area o del bene demaniale su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente e la posizione georeferenziata in coordinata UTM WGS 84 dell'area oggetto di domanda di concessione;
 - c) autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
8. Al fine del rilascio della concessione, l'autorità concedente deve acquisire, oltre ai pareri e nulla osta necessari ai sensi della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, il parere in materia di sicurezza della navigazione interna da parte dell'autorità competente per i tratti di corso d'acqua classificati come navigabili.

Articolo 18 – Durata della concessione

1. Le concessioni destinate all'esercizio dell'attività di acquacoltura sono rilasciate per una durata pari a 6 (sei) anni.
2. La durata dell'utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, connesse all'esercizio dell'attività di Acquacoltura e che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all'intensità economica dell'intervento.

Capo III – Concessioni per attività sperimentali e/o scientifiche afferenti all'Acquacoltura

Articolo 19 – Concessioni per attività sperimentali e/o scientifiche

1. Le aree del demanio idrico possono essere oggetto di concessione per la creazione di zone di tutela finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'irradiamento delle risorse alieutiche, di zone destinate alla ricerca scientifica e sperimentale, purché l'istanza sia corredata da un progetto rivolto ad attivare, all'interno dell'area richiesta:
 - a) attività propedeutiche e di monitoraggio degli organismi acquatici;
 - b) attività di ricerca scientifica e di sperimentazione in ambito della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) attività controllata di molluschicoltura sostenibile.
2. Le richieste devono essere presentate da Università, Istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968 o Istituti pubblici o privati di ricerca autorizzati.
3. L'istanza di concessione in bollo, oltre alla documentazione ordinariamente necessaria ai sensi della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, deve contenere a pena d'inammissibilità:
 - a) Relazione tecnico-scientifica con descrizione del progetto che si intende attuare con allegato cronoprogramma e descrizione puntuale delle attività di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 20 – Durata della concessione per attività sperimentale e/o scientifica

1. Le concessioni demaniali per attività sperimentale e/o scientifica hanno carattere temporaneo, e sono rilasciate per una durata massima complessiva non superiore a 3 (tre) anni.

Capo IV – Disposizioni procedurali comuni

Articolo 21 – Applicazione dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 16 della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

1. In caso di pluralità di domande per l'utilizzo di aree del demanio idrico per attività disciplinate dalle presenti direttive, che si sovrappongono in tutto o in parte, i parametri di cui al comma 4 dell'art.16 della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 sono declinati e specificati come segue:
 - la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che garantisca sostenibilità ambientale, economica e sociale della produzione e del territorio (anche tenendo conto della partecipazione alla compagine sociale del maggior numero di soci residenti nei Comuni nel cui territorio ricade l'area richiesta in concessione);
 - la presentazione di istanza da parte di imprese in forma di cooperativa o di consorzio;
 - la partecipazione alla compagine sociale di Istituti di ricerca scientifica riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968;

- la presentazione di un progetto che preveda l'integrazione della filiera produttiva e l'impiego di moderne tecnologie di allevamento maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale;
- la presentazione di un progetto che presenti una migliore gestione delle aree del demanio e che garantisca una migliore salvaguardia degli ambienti acquatici anche attraverso l'utilizzo di attrezzi e mezzi navali con un minore impatto ambientale.

Articolo 22 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

1. Il concessionario non può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione, né la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione.

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 23 – Vigilanza e controlli

1. Come previsto dall'art. 23 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11, le Province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla Legge regionale n. 13/2015, svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella citata legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi addetto all'esercizio dell'attività di acquacoltura, l'esibizione della licenza di pesca, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature utilizzate.
3. Le funzioni di sorveglianza sul demanio idrico, per quanto riguarda l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione o per la verifica degli obblighi e delle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione diversi da quelli oggetto di vigilanza ittica di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia secondo le disposizioni della Legge regionale n. 13/2015.

Articolo 24 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle modalità di esercizio dell'attività di acquacoltura, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 25 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.
2. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, sono puniti con sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 21 della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7.
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni sopra indicate, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti direttive, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente nelle materie di interesse e alle disposizioni in materia approvate dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 26 - Entrata in vigore

1. Le presenti direttive entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).